

NUOVO SER

Com'era

Il Servizio civile nazionale nasce le 2001 con la legge 64 qualificandolo non più come alternativo e sostitutivo del servizio di leva obbligatorio, ma come scelta volontaria dei ragazzi e delle ragazze fra i 18 e i 28 anni di età

Come sarà

Con il primo piano triennale il Servizio civile universale, entrerà formalmente in vigore. L'idea guida è che ogni anno tutti i giovani interessati (circa 100mila) avranno accesso a questa esperienza

Meno enti, più ragazzi, valutazione e scivoli verso il mondo del lavoro: ecco il Servizio civile universale

di **LICIO PALAZZINI**

presidente Cnesc (Conferenza nazionale enti servizio civile)



on la pubblicazione del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 si è concluso l'iter parlamentare della riforma del Servizio

Civile e si è avviata la costruzione del Servizio civile universale, terza fase di una storia iniziata nel 1972, con il servizio civile alternativo al servizio militare

obbligatorio e poi con il Servizio civile nazionale su base volontaria. L'articolazione del Decreto legislativo ci permette di capire le innovazioni, assieme alle continuità con il Servizio civile nazionale.

L'allargamento dei settori

Il Capo I, oltre che comprendere un utile glossario, richiama l'innovazione più rilevante sul piano giuridico: la separazione delle finalità (art. 2) dai settori ove realizzarle (art.3), innovazione utile anche in sede di esame dei ricorsi di alcune Regioni alla Corte Costituzionale. Il Servizio civile universale è

finalizzato, ai sensi degli art. 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli artt. 2 e 4, secondo comma della Costituzione. Precise e limitate le finalità, nell'art. 3 vengono indicati i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità. Accanto a numerose conferme (assistenza, protezione civile, educazione e promozione culturale, patrimonio storico, artistico e culturale) ci sono rilevanti novità. Riqualificazione urbana, promozione dello sport,

VIZIO CIVILE

agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Con il Capo II vengono fissati i passaggi e i decisori del Piano triennale, innovazione che apre la strada a inserire il servizio civile nelle politiche generali delle istituzioni. Piano triennale modulato per piani annuali e attuato mediante programmi di intervento e progetti e che viene definito con Decreto del Presidente del Consiglio. Con il Capo III vengono individuati i soggetti del Servizio civile universale e le funzioni di ognuno, in quella concezione di sistema che è determinante per il successo della riforma. I soggetti sono lo Stato, le Regioni, gli enti del Scu, gli operatori volontari, che hanno una loro rappresentanza nella Consulta Nazionale.

Ridefinizione degli enti

Con il Capo IV si fissano i requisiti per essere enti di servizio civile, con una spinta all'aggregazione fra i soggetti che intendono partecipare ai programmi di intervento e ai progetti. Infatti la dimensione standard di un ente viene stabilita in almeno cento sedi di attuazione, prevedendo, solo per enti che operano in una sola Regione, una dimensione più ridotta, comunque di almeno trenta sedi di attuazione. Su questo punto servono soggetti aggregatori che siano riferimento territoriale per le organizzazioni e gli enti pubblici, anche aggiuntivi alle reti nazionali oggi esistenti. Vengono inoltre stabilite le modalità di svolgimento con molte misure innovative, a cominciare dalla du-

Il periodo di svolgimento potrà variare da 8 a 12 mesi. A parità di rimborso cala il minimo di ore settimanali di servizio: da 30 a 25

rata del periodo che diventa da un minimo di otto ad un massimo di dodici mesi, dall'orario settimanale il cui minimo, sempre su cinque/sei giorni, è ridotto a 25 ore, a parità di importo del rimborso che resta a 433,8 euro mensili. Vengono anche previste nuove modalità di svolgimento del servizio all'estero, in base alle quali diventerà possibile, su previsione del progetto, inserire nel periodo in Italia, un periodo di servizio fino a tre mesi, in un Paese dell'Unione Europea, oltre alla formula già sperimentata di un progetto per larga parte svolto in ogni parte del mondo. Vengono previste due specifiche azioni di sostegno

ai giovani. Una riguarda la selezione e il servizio di giovani con minori opportunità. Un'altra riguarda, sempre per un periodo fino ad un massimo di tre mesi, di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione all'ingresso nel mercato del lavoro. Con il Capo V viene definita la disciplina del rapporto di Scu. In primo luogo vengono fissati i requisiti di partecipazione, che portano a compimento il lungo percorso di coinvolgimento dei cittadini Ue e degli stranieri, ma regolarmente residenti nel nostro Paese. Viene però precisato che l'ammissione al Scu non dà titolo al prolungamento della durata del permesso di soggiorno. Restano le attuali cause di esclusione dall'ammissione al Scu.

Nel ribadire che il rapporto è fra lo Stato e il singolo giovane, viene precisato che il contratto non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata, che l'importo percepito è esente da imposizioni finanziarie e non è imponibile ai fini previdenziali e, ulteriore novità rispetto al Scn, questo importo viene rivisto, su base biennale. Vengono quindi riconfermate le disposizioni sui crediti formativi universitari e sulle misure di inserimento lavorativo. Con il Capo VI vengono, per la prima volta, definite le azioni di controllo, verifica e valutazione. Con le disposizioni transitorie infine viene stabilito che fino al primo Piano Triennale il Scu si attua con le normative del Scn e viene abrogato, ad eccezione di norme riportare nel decreto legislativo 40, il decreto legislativo 77 del 2002. ♦